



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6 DEL 20.03.2018



SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI



INDICE DEGLI ARGOMENTI

NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI

INDICAZIONI PER CHI SI AVVALE DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PRESSO LO STUDIO

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

Premessa

A seguito della circolare n. 1/2018 dell'Agenzia delle Entrate, e dei numerosi quesiti ricevuti, con la presente circolare indichiamo alcune linee guida da seguire nella registrazione delle fatture di acquisto.

Riferimenti normativi

Sulla base della nuova formulazione, l'art. 25 del D.P.R. 633/1972 dispone che "la fattura sia annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

L'art. 19 del D.P.R. 633/1972, d'altra parte, dispone che "il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti o sulle importazioni è ammessa al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

A completamento del quadro normativo è intervenuta la circolare n. 1/E del 2018 dell'Agenzia delle Entrate la quale ha attribuito particolare rilevanza al momento di ricevimento della fattura, prevedendo che non è possibile procedere alla sua registrazione (e detrarre la relativa imposta), in data antecedente al materiale ricevimento della stessa.

Ad esempio, fatture datate fine marzo e ricevute nel mese di aprile, dovranno necessariamente essere registrate nel mese di aprile, e l'imposta detratta nella relativa liquidazione.

Table di riferimento

Riassumiamo nella tabella seguente le possibili casistiche.

Casistica di riferimento	Regole di registrazione	Dichiarazione IVA di imputazione
Fattura datata anno "N", ricevuta e registrata nell'anno "N"	La fattura deve rientrare nella liquidazione del mese o trimestre in cui è ricevuta	La fattura rientra nella dichiarazione IVA dell'anno "N"
Fattura datata anno "N", ricevuta nell'anno "N", registrata nell'anno "N+1" entro il 30.04.N+1 (termine di invio della dichiarazione IVA per l'anno "N")	La fattura va registrata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nell'anno precedente e registrate nell'anno in corso. Tali fatture non concorreranno alla liquidazione del mese in cui sono registrate.	L'IVA di competenza delle fatture inserite in questo sezionale confluirà nella dichiarazione IVA di competenza dell'anno "N"
Fattura datata anno "N", ricevuta nell'anno "N" ma registrata dopo il 30.04.N+1 (termine di invio della dichiarazione IVA per l'anno "N")	L'IVA indicata in fattura è INDETRAIBILE	La fattura confluirà nella dichiarazione dell'anno "N+1", tra le operazioni per le quali non è stata detratta l'IVA
Fattura datata anno "N", ricevuta e registrata nell'anno "N+1"	La fattura va registrata nel mese di ricevimento e concorre alla liquidazione IVA di tale periodo	L'IVA di competenza di tali fatture concorrerà a formare il saldo della dichiarazione IVA di competenza dell'anno "N+1"
Fattura datata anno "N", ricevuta nell'anno "N+1", registrata nell'anno "N+2" entro il 30.04.N+2 (termine di invio della dichiarazione IVA per l'anno "N+1")	La fattura va registrata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nell'anno precedente e registrate nell'anno in corso. Tali fatture non concorreranno alla liquidazione del mese in cui sono registrate.	L'IVA di competenza delle fatture inserite in questo sezionale confluirà nella dichiarazione IVA di competenza dell'anno "N+1"
Fattura datata anno "N", ricevuta nell'anno "N+1" ma registrata dopo il 30.04.N+2 (termine di invio della dichiarazione IVA per l'anno "N+1")	L'IVA indicata in fattura è INDETRAIBILE	La fattura confluirà nella dichiarazione dell'anno "N+2", tra le operazioni per le quali non è stata detratta l'IVA



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Tabella esemplificativa

Anno di emissione fattura	Anno di ricevimento fattura	Anno di registrazione fattura	Detrazione IVA	Dichiarazione IVA di imputazione
2017	2017	2017	SI	2017
2017	2017	2018	SI se registrata entro il 30.04.2018	2017
2017	2017	2018	NO se registrata dopo il 30.04.2018	2018
2017	2018	2018	SI	2018
2017	2018	2019	SI se registrata entro il 30.04.2019	2018
2017	2018	2019	NO se registrata dopo il 30.04.2019	2019

INDICAZIONI PER CHI SI AVVALE DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PRESSO LO STUDIO

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

Le indicazioni contenute nella presente circolare, saranno seguite nella registrazione delle fatture per le Ditte che si avvalgono dei servizi di registrazione contabile offerti dallo Studio.

Al fine di provvedere alla corretta registrazione delle fatture, pertanto, risulta necessaria l'indicazione su ogni fattura della data di ricevimento della stessa.

Nel caso di fatture datate fine mese, in mancanza di espressa indicazione della data di ricevimento ed in ossequio alle indicazioni fornite nella succitata circolare n. 1/2018 dell'Agenzia delle Entrate, si provvederà sempre alla registrazione nel mese successivo a quello emissione della fattura.